

ISSN 1971-9892

**Norme tributarie incoerenti ed esigenze di
sostenibilità del bilancio pubblico: il caso
della giurisprudenza costituzionale sulla
deducibilità dell'Imu sugli immobili
strumentali**

fascicolo
2026/III

CONSULTA ONLINE

NICOLA CANZIAN

12 SETTEMBRE 2026

NICOLA CANZIAN

Norme tributarie incoerenti ed esigenze di sostenibilità del bilancio pubblico: il caso della giurisprudenza costituzionale sulla deducibilità dell'Imu sugli immobili strumentali

TITLE *Inconsistent Tax Provisions and the Constraints of Public Finance Sustainability: The Constitutional Court's Case Law on the Deductibility of IMU on Business-Use Real Estate*

ABSTRACT Il contributo analizza la giurisprudenza costituzionale sulla deducibilità dell'Imu sugli immobili strumentali dal reddito d'impresa, soffermandosi in particolare sulle sentenze [n. 262 del 2020](#) e [n. 75 del 2025](#). La prima decisione ha dichiarato illegittima l'originaria previsione di totale indeducibilità dell'imposta facendo leva sul principio di coerenza interna del prelievo rispetto al suo presupposto economico. A distanza di pochi anni la seconda pronuncia ha invece ritenuto non fondate questioni sostanzialmente analoghe concernenti la previsione di deducibilità parziale dell'imposta, valorizzando l'evoluzione graduale della disciplina verso il riconoscimento della piena deducibilità. Nonostante gli esiti formalmente opposti, le due pronunce seguono uno stesso approccio, volto a contemperare la tutela dei contribuenti con le esigenze di equilibrio del bilancio pubblico. La vicenda conferma così il tradizionale atteggiamento prudentiale del giudice costituzionale in materia tributaria, soprattutto rispetto agli effetti finanziari retroattivi delle proprie decisioni.

The article examines the Constitutional Court's case law on the deductibility of IMU on business-use real estate from business income, focusing in particular on Judgments [No. 262 of 2020](#) and [No. 75 of 2025](#). In the former, the Court held unconstitutional the original provision making IMU entirely non-deductible, relying on the principle that the internal structure of a tax must remain consistent with its underlying economic basis. Only a few years later, however, the Court held substantially similar constitutional challenges to the partial deductibility of IMU to be unfounded, placing particular emphasis on the gradual evolution of the statutory framework towards full deductibility. Despite their formally opposite outcomes, the two judgments reflect a common approach, aimed at striking a balance between the protection of taxpayers and the need to preserve the sustainability of public finances. The case thus confirms the Constitutional Court's traditionally cautious approach in tax matters, particularly where its rulings may have retroactive financial implications.

KEYWORDS Imu; deducibilità fiscale; capacità contributiva; equilibrio di bilancio; coerenza intrinseca.

IMU; tax deductibility; ability to pay; budgetary balance; internal consistency.

AUTHOR Ricercatore di diritto costituzionale e pubblico – Università degli Studi di Milano-Bicocca.



Contributo scientifico sottoposto a referaggio.

SOMMARIO 1. Premessa: una giurisprudenza contraddittoria solo in apparenza. – 2. L'evoluzione della disciplina della deducibilità dell'Imu dal reddito d'impresa. – 3. Le prime pronunce della Corte costituzionale: la violazione del vincolo di coerenza rispetto al disegno impositivo. – 4. La [sentenza n. 75 del 2025](#): l'infondatezza delle questioni in ragione del graduale adeguamento del legislatore. – 5. Nel segno della continuità: la prevalenza delle esigenze di equilibrio di bilancio.

1. Premessa: una giurisprudenza contraddittoria solo in apparenza

La Corte costituzionale è tradizionalmente prudente nella valutazione delle scelte del legislatore tributario. Questa tendenza non deriva solo dal riconoscimento al decisore politico di una marcata discrezionalità in tale ambito, né dalle difficoltà tecniche che un simile tipo di sindacato può porre; è spesso decisiva la volontà di non pregiudicare la stabilità e la tenuta del bilancio, in quanto da esse dipende – come è evidente – la capacità stessa di azione degli apparati pubblici¹.

È proprio alla luce di queste coordinate che risulta interessante una vicenda su cui la Corte è stata chiamata più volte a pronunciarsi negli ultimi anni, dando risposte apparentemente molto differenti. Si tratta delle diverse disposizioni che, a partire dal 2011, si sono succedute nel disciplinare il regime di deducibilità dell'imposta municipale propria (Imu) gravante su immobili strumentali per la determinazione della base imponibile del reddito d'impresa: dalla originaria indeducibilità dell'Imu si è poi passati, quasi subito, a varie gradazioni di deducibilità parziale, fino a giungere oggi all'opposta regola della totale deducibilità. Nel tempo, non poche questioni di legittimità hanno dubitato dei regimi che non assicuravano una piena deducibilità del tributo sugli immobili strumentali, posto che per l'impresa il suo pagamento costituisce onere certo, oggettivamente inerente e strutturalmente correlato all'attività produttiva, e che in quanto tale non dovrebbe concorrere a determinare la base imponibile del suo reddito.

A queste conclusioni è giunta la [sentenza n. 262 del 4 dicembre 2020](#), che ha dichiarato illegittima la totale indeducibilità dalle imposte sui redditi d'impresa²: una decisione

¹ Come evidenziato da autorevole dottrina, la giurisprudenza costituzionale tende ad accordare all'interesse pubblico un favore «di fatto prevalente sulla garanzia di quello privato»: così L. ANTONINI, *Dovere tributario, interesse fiscale e diritti costituzionali*, Giuffrè, Milano, 1996, 245. Sul punto v. la nettissima critica di G. FALSITTA, *Giustizia tributaria e tirannia fiscale*, Giuffrè, Milano, 2008, 341, secondo cui «[i]n materia di fisco da gran tempo la Corte applica inflessibilmente l'antica massima *factum infectum fieri nequit*, la quale significa che nessuno può disfare ciò che è stato fatto perché cosa fatta, buona o cattiva che sia, capo ha». Di recente, la «tradizionale debole resistenza alle ragioni del fisco» nel giudizio di legittimità costituzionale è stata sottolineata con efficacia da S. SILEONI, *Il dovere di solidarietà costituzionale in astratto, l'obbligazione tributaria nel concreto: spunti per una ricostruzione del rapporto tributario dalla più recente giurisprudenza costituzionale*, in [federalismi.it](#), 19/2024, 266.

² Su tale pronuncia v. M. BEGHIN, *La deducibilità dell'IMU ai fini IRES tra inerenza del costo e strumentalità del bene*, in *Corr. trib.*, 4/2021, 315 ss.; A. GIOVANARDI, *Ancora sul principio di capacità contributiva come proiezione in ambito tributario del principio di uguaglianza: il caso dell'irragionevole (solo per l'anno 2012)*



significativa, soprattutto alla luce di una giurisprudenza costituzionale che, come si è già ricordato, non è facilmente propensa a censurare il legislatore tributario. Ma la pronuncia del 2020 riguardava esclusivamente il primo e più severo regime di indeducibilità totale dell'Imu, e non quelli successivi che hanno invece previsto la sua parziale deducibilità: su di essi sembra aver dato una risposta definitiva, e di segno apparentemente opposto, la [sentenza n. 75 del 27 maggio 2025](#). Con quest'ultima decisione, la Corte ha ritenuto di non dichiarare l'incostituzionalità del regime di parziale deducibilità (al solo 20 per cento) dell'Imu sugli immobili strumentali che è stato applicato fra il 2014 e il 2018: l'infondatezza è stata pronunciata non perché la norma impugnata fosse in sé rispettosa dei plurimi parametri costituzionali evocati dai giudici *a quibus*, ma soltanto in ragione della sopravvenuta evoluzione del quadro normativo, che è infine giunto a stabilire (per periodi di imposta posteriori) la totale deducibilità del tributo.

Nella sua sinteticità, la sentenza del 2025 conferma come nel giudizio di costituzionalità la posizione dei contribuenti riceva una protezione meno intensa rispetto a quella normalmente assicurata ad altri diritti, data la tendenza a riconoscere come prevalenti le esigenze di sostenibilità del bilancio pubblico, soprattutto in relazione ai periodi di imposta ormai chiusi. D'altro canto, quest'ultima decisione potrebbe apparire a prima vista in distonia proprio col precedente del 2020, che aveva indicato i precisi e stringenti requisiti che possono giustificare limiti alla deducibilità di un tributo pienamente inerente alla produzione del reddito; requisiti che parrebbero oggettivamente violati anche nell'ipotesi della parziale deducibilità al 20 per cento, la quale tuttavia è uscita indenne dal giudizio della Corte.

Come si cercherà di illustrare, a dispetto dei dispositivi formalmente antitetici (da un lato accoglimento, dall'altro rigetto) le due sentenze non sono in realtà in conflitto fra loro: a ben vedere anche la prima, che pur aveva riconosciuto con nettezza le ragioni del contribuente, rifletteva il consolidato approccio pragmatico del Giudice costituzionale, e aveva anzi già prefigurato l'esito della seconda. Per meglio comprendere questi profili, è utile ricostruire sinteticamente sia l'evoluzione della normativa sulla deducibilità, sia i passaggi più significativi della giurisprudenza costituzionale.

indeducibilità dal reddito di impresa dell'IMU sugli immobili strumentali, in *Giur. cost.*, 6/2020, 3128 ss.; R. LANCIA, *La (il)legittimità costituzionale dell'indeducibilità dell'imposta municipale propria dalla base imponibile del reddito di impresa ai fini dell'imposta sul reddito delle società*, in [federalismi.it](#), 8/2021, 117 ss.; F. PASSAGNOLI, *La deducibilità dall'imposta sui redditi delle società dell'IMU relativa ad immobili strumentali: luci (poche) ed ombre (molte) della recente giurisprudenza costituzionale*, in [Riv. tel. dir. tribut.](#), 29 gennaio 2021; A. QUATTROCCHI, *Sulla deducibilità, ai fini Ires, dell'Imu sugli immobili strumentali*, in [Riv. dir. tribut.](#), 5/2021, 246 ss.; F. TUNDO, *Per un Fisco ragionevole occorre un "self-restraint" del legislatore*, in *GT – Riv. giur. trib.*, 2/2021, 110 ss.; G. ZIZZO, *La deduzione dell'IMU tra doveri costituzionali e virtù politiche*, in *Rass. tribut.*, 3/2021, 780 ss.

2. L'evoluzione della disciplina della deducibilità dell'Imu dal reddito d'impresa

L'Imu è stata introdotta dal d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23; l'imposta, che avrebbe dovuto trovare applicazione dal 2014, si sarebbe di lì a poco rivelata uno dei principali mezzi con cui furono affrontate le conseguenze della crisi finanziaria che colpì l'Italia fra il 2011 e il 2012³. Anche a prescindere da questi sviluppi, già nella sua originaria formulazione tale atto normativo prevedeva che l'Imu fosse «indeducibile dalle imposte erariali sui redditi e dall'imposta regionale sulle attività produttive» (art. 14); è proprio questa prima versione della disposizione a essere stata dichiarata illegittima nel 2020 (peraltro, solo in riferimento alle imposte sui redditi d'impresa), quando tuttavia essa era stata da tempo abrogata.

Il regime di indeducibilità dell'Imu, infatti, è stato vigente per il solo periodo d'imposta del 2012. Esso parve da subito eccessivo, tanto che la legge di stabilità 2014 lo sostituì prevedendo che, in via transitoria per il solo 2013, l'Imu sugli immobili strumentali fosse deducibile nella misura del 30 per cento ai fini della determinazione del reddito d'impresa e di quello derivante da arti e professioni⁴; e che fosse poi deducibile, in via ordinaria, solo al 20 per cento a partire dal 2014⁵. È questo il regime normativo oggetto della [sentenza n. 75 del 2025](#) della Corte costituzionale; e preme sottolineare che la deducibilità al 20 per cento era stata introdotta non a titolo provvisorio, ma come regola permanente.

Dopo alcuni anni il legislatore ha ritenuto che fosse effettivamente opportuno superare anche questo assetto per raggiungere progressivamente un regime di piena deducibilità. L'adozione della nuova disciplina non ha seguito un percorso lineare, ma ha infine portato, nel 2019, a una normativa che ha previsto più tappe, stabilendo la deducibilità al 50 per cento per il 2019 stesso, al 60 per cento per il 2020 e il 2021, e in misura totale a partire dal 2022⁶.

³ Come ricorda la già menzionata Corte cost., [sent. 4 dicembre 2020, n. 262](#), § 2.2 *cons. dir.*, il d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 ha anticipato l'Imu al 2012 e ne ha al contempo aumentato in modo significativo l'importo.

⁴ In base all'art. 1, comma 716, l. 27 dicembre 2013, n. 147.

⁵ In base all'art. 1, comma 715, l. n. 147/2013, che ha sostituito il testo originario dell'art. 14 d.lgs. n. 23/2011. Due interventi normativi successivi hanno aggiunto un ulteriore periodo al primo comma dell'art. 14 d.lgs. n. 23/2011, senza tuttavia incidere sulla disposizione introdotta nel 2013 (e quindi mantenendo inalterato il regime della deducibilità parziale nella misura del 20 per cento); nello specifico, l'art. 1, comma 508, l. 23 dicembre 2014, n. 190 e l'art. 1, comma 9-ter, d.l. 24 gennaio 2015, n. 4 (convertito, con modificazioni, dalla l. 24 marzo 2015, n. 34) hanno esteso la previsione della parziale deducibilità anche alle imposte sugli immobili stabilite rispettivamente dalle Province autonome di Bolzano e Trento.

⁶ L'art. 1, comma 12, l. 30 dicembre 2018, n. 145 (la legge di bilancio 2019) ha inizialmente aumentato la quota di deducibilità al 40 per cento per i periodi di imposta in essere a partire dal primo gennaio 2019. La disposizione non è mai stata applicata perché a distanza di pochi mesi il legislatore è intervenuto nuovamente, rimodulando le percentuali per giungere gradualmente alla completa deducibilità dell'Imu sugli immobili strumentali ai fini della determinazione del reddito d'impresa, dapprima mediante l'art. 3, comma 1, d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla l. 28 giugno 2019, n. 58, e poi ancora tramite



Va tuttavia precisato che tutti gli interventi normativi ora richiamati non hanno mai modificato la regola, costantemente ribadita dal legislatore, della indeducibilità dell'Imu sugli immobili strumentali ai fini della determinazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap); questo profilo, pur di grande interesse, fuoriesce dall'analisi del presente contributo⁷.

3. Le prime pronunce della Corte costituzionale: la violazione del vincolo di coerenza rispetto al disegno impositivo

I regimi di deducibilità anteriori a quelli da ultimo previsti a partire dal 2019 sono stati più volte sottoposti al giudizio della Corte costituzionale, con alterne fortune. In due occasioni le questioni sono state ritenute inammissibili per vizi effettivamente non superabili delle ordinanze di rimessione⁸.

In un solo caso è stato deciso l'accoglimento: la già ricordata [sentenza n. 262 del 2020](#) ha dichiarato illegittimo il regime originario, introdotto nel 2011, nella parte in cui disponeva che l'Imu sugli immobili strumentali fosse del tutto indeducibile dalle imposte sui redditi d'impresa. La questione riguardava, in realtà, la determinazione dell'imposta sul reddito delle società (Ires); il dispositivo della pronuncia, però, si riferisce più in generale alle imposte sul reddito d'impresa dato che, per espressa previsione normativa, esso si quantifica proprio in base alle regole stabilite per l'Ires⁹.

l'art. 1, commi 4, 772 e 773, l. 27 dicembre 2019, n. 160 (la legge di bilancio 2020), nelle modalità che si sono indicate nel testo.

⁷ Per una recente e completa analisi della questione v. G. PANZERA DA EMPOLI, *L'"ineducibilità" dell'IMU dall'IRAP: un'incoerente attuazione del presupposto alla luce della giurisprudenza costituzionale*, in *Rass. tribut.*, 2/2025, 379 ss.

⁸ Corte cost., [sent. 4 luglio 2019, n. 163](#) (su cui v. M. DEL VAGLIO, *Brevi note sulla deducibilità dei tributi locali dalle imposte dirette alla luce di una recente ordinanza della Consulta*, in *Giur. cost.*, 4/2019, 1981 ss.) ha dichiarato inammissibile una questione sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Parma per un oggettivo difetto di motivazione sulla rilevanza (il giudice *a quo* aveva usato una mera formula di stile, senza nemmeno specificare se l'Imu in questione fosse o meno riferibile a immobili strumentali), e anche perché era stato impugnato in modo incongruo il solo regime previsto per il 2014 nonostante l'oggetto del giudizio principale riguardasse anche il 2012 e il 2013 (caratterizzati ciascuno da una disciplina diversa in punto di deducibilità). Sui profili sostanziali dell'ordinanza di rimessione v. D. CANÈ, *Sulla deduzione di imposta da imposta: l'ineducibilità dell'IMU dall'imposta sui redditi delle società davanti alla Corte costituzionale*, in *Rass. tribut.*, 4/2018, 803 ss. Una ulteriore questione sollevata dallo stesso rimettente è stata poi dichiarata manifestamente inammissibile dall'[ord. 20 giugno 2022, n. 156](#), ancora una volta per l'insufficiente motivazione sulla rilevanza.

⁹ La decisione stessa chiarisce questo profilo: Corte cost., [sent. n. 262/2020](#), cit., § 3.5 *cons. dir.*, secondo cui la violazione costituzionale «rilevata con riguardo alla indeducibilità dell'IMU sugli immobili strumentali dall'imponibile dell'IRES [...] non può che coinvolgere anche l'ineducibilità dal reddito d'impresa ai fini dell'IRPEF, poiché per effetto del rinvio disposto dall'art. 56 TUIR [...] esso si determina sostanzialmente secondo le regole dell'IRES disposte all'art. 81 e seguenti TUIR».

La decisione del 2020 si fonda su un ragionamento chiaro e rigoroso, che parte da una premessa consolidata: il legislatore tributario ha ampia discrezionalità nell'individuare i presupposti impositivi, e – si può aggiungere – su questo tipo di scelte il sindacato di legittimità sembra effettivamente limitato ai casi eccezionali di norme del tutto arbitrarie o irrazionali. Tuttavia, una volta determinato il presupposto d'imposta, esso diviene «il limite e la misura delle successive scelte del legislatore»¹⁰, e nello specifico il limite della configurazione della base imponibile, la cui violazione è ben censurabile in sede di giudizio di costituzionalità. La Corte chiede pertanto che sia rispettato un vincolo di «coerenza interna della struttura dell'imposta con il suo presupposto economico»¹¹: non si tratta dunque di valutare la ragionevolezza *in sé* degli elementi che concorrono a formare la base imponibile, ma di verificare la loro compatibilità con la scelta – logicamente anteriore – dell'indice di capacità contributiva che il legislatore intende colpire¹².

Applicando questo schema alla vicenda in questione, la Corte constatava che la base imponibile dell'Ires è il «reddito complessivo netto»¹³ e che, secondo il principio di inerenza dei costi deducibili, nella determinazione di quest'ultimo vanno dedotte tutte le imposte pagate nel relativo esercizio, salvo le stesse imposte sui redditi e quelle per cui è prevista la rivalsa¹⁴. Ciò premesso, osservava che l'Imu gravante sugli immobili strumentali «rappresenta un onere certo e inerente, costituendo un costo necessitato che si atteggia alla stregua di un ordinario fattore della produzione, a cui l'imprenditore non può sottrarsi»¹⁵; trattandosi così di un costo fiscale inerente, di cui non è ammessa la rivalsa, è allora proprio il presupposto d'imposta individuato dal legislatore (per l'appunto, il reddito complessivo netto) a imporne in via strutturale la deducibilità dall'Ires. La Corte, dunque, rilevava che la scelta di vietare *in toto* la deducibilità del tributo si traduceva in una norma incoerente rispetto al disegno impositivo in cui doveva inserirsi, e che pertanto essa si poneva in contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione.

Sotto questi profili, la decisione ha trovato sostanzialmente un plauso unanime; più voci hanno invece criticato la mancata estensione della dichiarazione di illegittimità in via conseguenziale ai regimi successivi, che dal 2013 al 2021 avevano previsto, come si è già

¹⁰ Corte cost., [sent. n. 262 del 2020](#), cit., § 3.2 *cons. dir.*

¹¹ La Corte richiama questa espressione dalla sua precedente giurisprudenza, e in particolare da Corte cost., [sent. 22 aprile 1997, n. 111](#), § 8 *cons. dir.*

¹² È stato giustamente evidenziato come «la discrezionalità di cui gode il legislatore decresca al crescere del numero degli anelli che compongono la catena delle scelte operate nella costruzione di un determinato sistema normativo. Ogni scelta successiva risulta infatti condizionata da, e deve perciò armonizzarsi (o quanto meno non contrastare) con, quella precedente, quale riflesso di un'esigenza di coerenza interna del sistema di riferimento, sulla cui osservanza la Corte ha il potere di vigilare». Così G. ZIZZO, *La deduzione dell'IMU tra doveri costituzionali e virtù politiche*, cit., 785.

¹³ Come stabilito dall'art. 75, comma 1, d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi, o "Tuir").

¹⁴ V. art. 99, comma 1, Tuir.

¹⁵ Corte cost., [sent. n. 262 del 2020](#), cit., § 3.1 *cons. dir.*



fatto cenno, forme di deducibilità soltanto parziale¹⁶. Si trattava di norme che non erano oggetto del giudizio principale, che verteva solo sull'anno di imposta 2012, e pertanto – come è ovvio – non rientravano nella questione sollevata dal giudice *a quo*. Benché non fosse necessario, la Corte aveva deciso comunque di esplicitare, in chiusura della decisione, di aver effettivamente valutato se estendere la declaratoria di incostituzionalità anche alle disposizioni posteriori (che, evidentemente, presentavano profili analoghi di irragionevolezza), e di aver tuttavia escluso che ne sussistessero i presupposti stante il fatto che l'evoluzione della normativa fosse infine giunta «alla virtuosa previsione, certamente non più procrastinabile, della totale deducibilità a partire dal 2022»¹⁷. Questa precisazione rivelava già allora l'atteggiamento che la Corte avrebbe tenuto successivamente, nel senso di escludere la caducazione dei vari regimi di deducibilità parziale che si sono via via succeduti in ragione delle esigenze dell'equilibrio di bilancio, le quali avrebbero legittimato la scelta del legislatore di correggere l'originaria preclusione in modo graduale.

È infatti sulla base di questo *obiter dictum* che, a distanza di pochi anni, si sviluppa la [sentenza n. 21 del 20 febbraio 2024](#). Alcuni giudici *a quibus* avevano sollevato dubbi sul regime ordinario applicato fra il 2014 e il 2018 (deducibilità nella misura del solo 20 per cento), nonché sul divieto totale di deducibilità del medesimo tributo dall'Irap¹⁸. Le questioni sull'Ires che avevano superato il vaglio della rilevanza erano però state integralmente ricalcate sulla questione relativa all'indeducibilità totale che si è appena descritta, come se i vizi che affliggevano le due diverse ipotesi fossero esattamente gli

¹⁶ In questo senso A. GIOVANARDI, *Ancora sul principio di capacità contributiva come proiezione in ambito tributario del principio di uguaglianza*, cit., 3136; F. PASSAGNOLI, *La deducibilità dall'imposta sui redditi delle società dell'IMU relativa ad immobili strumentali*, cit., 8; A. QUATTROCCHI, *Sulla deducibilità, ai fini Ires, dell'Imu sugli immobili strumentali*, cit., 267; G. ZIZZO, *La deduzione dell'IMU tra doveri costituzionali e virtù politiche*, cit., 791 ss. *Contra* C. CHIARIELLO, *Le nuove frontiere della discrezionalità valutativa della Corte costituzionale: la tollerabilità della normativa illegittima*, in [Nomos](#), 1/2022, 14, secondo cui l'illegittimità delle norme posteriori avrebbe richiesto «il vaglio di apposite questioni pregiudiziali, e la decisione [avrebbe dovuto] essere adottata all'esito di un nuovo bilanciamento».

¹⁷ Corte cost., [sent. n. 262 del 2020](#), cit., § 4 *cons. dir.*

¹⁸ Su questa pronuncia v. S. MARINONI, *Totale indeducibilità ai fini IRAP dell'IMU sui beni strumentali: infondata la questione di legittimità costituzionale*, in *Giur. cost.*, 2/2024, 792 ss. Per quanto riguarda i profili legati all'Irap (che non sono oggetto del presente contributo), la Corte ha ricordato come tale imposta colpisca un fatto economico – la manifestazione di una capacità produttiva che deriva dall'organizzazione e dal coordinamento dei fattori produttivi – diverso dal reddito; e ha dunque ritenuto che la struttura dell'Irap non richieda, dal punto di vista del quadro normativo, la sistematica deducibilità delle imposte pagate sui fattori della produzione. Pertanto, il divieto totale di deducibilità dall'Irap non presenta il carattere di irragionevolezza che invece era stato riscontrato dalla stessa Corte rispetto al distinto caso dell'Ires. La Corte ha poi ribadito questa posizione con la successiva [sentenza del 29 ottobre 2024, n. 171](#), su cui v. S. MARINONI, *L'indeducibilità dell'IMU sui beni strumentali dalla base imponibile irap*, in *Dir. prat. tribut.*, 4/2025, 1519 ss. Nonostante queste pronunce, la dottrina ha continuato a ritenere dubbia la legittimità costituzionale della disciplina dell'indeducibilità dell'Imu dall'Irap: v. G. PANZERA DA EMPOLI, *L'“indeducibilità” dell'IMU dall'IRAP*, cit., 394 ss. Si tratta di perplessità condivise anche da parte della magistratura tributaria: si segnala infatti che, da ultimo, una nuova questione di legittimità è stata sollevata dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Emilia (ord. 5 giugno 2026, n. 159).

stessi, senza alcuna apprezzabile differenza. La Corte ha ritenuto che i rimettenti non avessero tenuto conto dell'*obiter* della [sentenza n. 262 del 2020](#) sulla mancata pronuncia in via consequenziale: avendo esplicitato che non sussistevano i presupposti dell'estensione della declaratoria di illegittimità alle norme successive, la decisione del 2020 avrebbe così chiarito che non c'era identità fra le questioni sul divieto totale di deducibilità e quelle sulla parziale deducibilità. I giudici *a quibus* avrebbero perciò dovuto articolare i loro dubbi di legittimità in modo autonomo e non invece limitarsi a riproporre gli identici argomenti che avevano già portato alla caducazione della norma sull'indeducibilità totale; pertanto, tali questioni sono state dichiarate inammissibili per difetto di motivazione.

Questo passaggio merita qualche riflessione. Nella sentenza del 2024 i Giudici costituzionali hanno sottolineato un dato vero, e cioè che affermazioni come quella contenuta in chiusura della [decisione n. 262 del 2020](#) sono "non comuni" nella loro giurisprudenza¹⁹; e il motivo è evidente. L'illegittimità consequenziale, colpendo norme che non sono oggetto del giudizio – e quindi in deroga al principio della corrispondenza fra chiesto e pronunciato – è un istituto a cui la Corte ricorre tipicamente d'ufficio²⁰; se anche il giudice *a quo* ne dovesse segnalare l'opportunità (eventualità che non pare frequente nella prassi, e che non si era verificata nel caso in questione), si tratterebbe comunque di un suggerimento riguardante un tema estraneo alla sua cognizione. Pertanto, di regola la Corte si sofferma su questo istituto nei casi in cui ritenga che ne sussistano i presupposti, mentre è davvero peculiare che avvenga l'opposto: non si comprende, infatti, perché il Giudice costituzionale dovrebbe dare conto di non aver adoperato un suo potere d'ufficio in assenza di una sollecitazione del rimettente o delle parti costituite. In altri termini, non ha generalmente senso che la Corte evochi *sua sponte* l'illegittimità consequenziale per poi non applicarla; se ciò succede, è allora probabile che essa voglia dare un segnale di qualche tipo, ad esempio quello di scoraggiare l'attivismo dei giudici nel proporre questioni di legittimità speculari a quella già decisa²¹. In effetti, in non pochi casi i magistrati tributari hanno rifiutato di sollevare questioni sulle norme relative alla deducibilità parziale proprio perché hanno ritenuto che la Corte costituzionale, avendone

¹⁹ Corte cost., [sent. 20 febbraio 2024, n. 21](#), § 8.1 cons. dir.

²⁰ Sul punto v. R. CHIEPPA, *A proposito di illegittimità consequenziale e potere di ufficio della Corte*, in *Giur. cost.*, 3/2009, 1494 ss. Più in generale, sull'istituto dell'illegittimità consequenziale v. G. D'ORAZIO, *Profili problematici (teorici e pratici) dell'illegittimità derivata delle leggi*, in *Giur. cost.*, 5-6/1968, 2592 ss.; E. ROSSI, R. TARCHI, *La dichiarazione d'illegittimità consequenziale nella più recente giurisprudenza della Corte costituzionale*, in AA.VV., *Strumenti e tecniche di giudizio della Corte costituzionale*, Giuffrè, Milano, 1988, 644 ss.; A. MORELLI, *L'illegittimità consequenziale delle leggi. Certezza delle regole ed effettività della tutela*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2008.

²¹ In questo senso, proprio con riferimento alla vicenda in esame, C. CHIARIELLO, *Le nuove frontiere della discrezionalità valutativa della Corte costituzionale*, cit., 15.



espressamente escluso la caducazione in via consequenziale con la [decisione n. 262 del 2020](#), ne avesse di fatto certificato la piena legittimità²².

4. La [sentenza n. 75 del 2025](#): l'infondatezza delle questioni in ragione del graduale adeguamento del legislatore

Da ultimo, la [sentenza n. 75 del 2025](#) si è nuovamente confrontata con la norma applicata fra il 2014 e il 2018. In questa occasione i rimettenti hanno formulato con intelligenza le diverse questioni di legittimità, non limitandosi a una mera riproposizione di quella relativa all'indeducibilità totale²³; i parametri indicati erano la capacità contributiva e il divieto di doppia imposizione (art. 53 Cost.), la ragionevolezza e l'uguaglianza (art. 3 Cost.), il rispetto dell'iniziativa economica privata (art. 41 Cost.).

Queste censure di incostituzionalità erano state articolate, sia pure in modo non pedissequo, sempre sulla base dei principi fissati dalla [sentenza n. 262 del 2020](#), alla luce dei quali sembrerebbe in effetti difficile ritenere la legittimità di ogni scelta legislativa che si discosti dalla totale deducibilità dell'Imu sugli immobili strumentali. In quella pronuncia la Corte aveva affermato con nettezza che, sotto il profilo della coerenza interna della struttura dell'imposta (artt. 3 e 53 Cost.), la «deducibilità dell'IMU dall'imponibile dell'IRES assume natura strutturale»²⁴: dato che il presupposto economico dell'Ires è il possesso di un reddito netto, nella determinazione di quest'ultimo non può essere incluso il pagamento dei costi fiscali direttamente e pienamente inerenti alla produzione dello stesso. Ma non solo. La pronuncia del 2020 aveva anche sottolineato la serietà di altri profili, pur assorbiti, quali il rischio di azzeramento del reddito netto – in violazione del principio di capacità contributiva – e l'indebita penalizzazione delle imprese che hanno investito i loro utili nell'acquisto di immobili strumentali. In modo molto significativo, la Corte aveva inoltre specificato che forme di deducibilità parziale possono essere sì ammesse, ma solo a condizione di essere giustificate da serie ragioni di tutela dell'interesse fiscale (ad esempio per escludere deduzioni di spese di dubbia inerenza; evitare costi

²² V., ad esempio, Corte di giust. trib. primo grado Milano, sent. 2 gennaio 2023, n. 4, secondo cui alla luce della precisazione della Corte costituzionale nella [sentenza n. 262 del 2020](#) la normativa sulla deducibilità parziale deve considerarsi «non più ragionevolmente sospettabile di eventuale illegittimità costituzionale». Negli stessi termini, fra le tante, v. Comm. trib. prov. Milano, sent. 11 aprile 2022, n. 1050; Corte di giust. trib. primo grado Milano, sentt. 11 settembre 2023, n. 3059 e 18 ottobre 2023, n. 3605; Corte di giust. trib. primo grado Roma, sentt. 18 marzo 2024, n. 3756 e 18 febbraio 2025, n. 2228.

²³ Il giudizio verteva sull'art. 14 d.lgs. n. 23/2011, come sostituito dall'art. 1, comma 715, l. n. 147/2013 (la stessa norma già oggetto della [sent. n. 21 del 2024](#), cit.); la norma è stata impugnata da due giudici *a quibus*, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cagliari e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio.

²⁴ Corte cost., [sent. n. 262 del 2020](#), cit., § 3 *cons. dir.*

eccessivi di accertamento; prevenire fenomeni di elusione o evasione); ma la stessa pronuncia precisava che esigenze di questo tipo «non [sono] immediatamente rinvenibili» nel caso degli immobili strumentali, trattandosi di «'beni al sole', difficilmente sfruttabili per manovre evasive, elusive o erosive»²⁵.

Sotto tutti questi aspetti pare allora difficile negare che anche il regime di deducibilità al 20 per cento si ponesse in contrasto con i medesimi parametri costituzionali: non si comprende come questa soglia, peraltro ridottissima e dunque prossima alla integrale indeducibilità, fosse stata individuata dal legislatore (se non per mere esigenze di gettito, estranee ai profili di coerenza intrinseca della struttura dell'imposta sui redditi), né si vede come la previsione si conciliasse con i principi di ragionevolezza e di capacità contributiva. Il reddito così determinato ai fini Ires non poteva certo dirsi netto, posto che esso era calcolato al lordo della quasi totalità (80 per cento) dei tributi pagati su uno dei fattori di produzione, e ciò in assenza di finalità antielusive o similari; la norma era parimenti idonea a provocare effetti di concreta distorsione fiscale in una forma solo lievemente attenuata rispetto all'ipotesi dell'indeducibilità totale²⁶.

Tuttavia, come si è già accennato, tutte le censure sono state dichiarate infondate. La Corte non ha in realtà analizzato puntualmente i profili delle questioni sollevate, ma ha anteposto l'argomento assorbente del «contemperamento non irragionevole»²⁷ fra la salvaguardia del bilancio e la tutela delle imprese proprietarie di immobili strumentali. La logica è chiara: le ragioni dei contribuenti devono essere bilanciate con l'interesse generale alla tenuta dei conti pubblici. I Giudici costituzionali hanno pertanto letto la disposizione impugnata nel contesto dell'evoluzione della normativa di riferimento e hanno così ritenuto che essa abbia costituito «il primo passo di un adeguamento graduale»²⁸ che ha portato infine alla totale deducibilità dell'Imu sugli immobili strumentali dall'Ires, e quindi al definitivo superamento degli effetti distorsivi che caratterizzavano l'originaria disciplina. Sono dunque le esigenze di equilibrio di bilancio, cioè di un principio che ha oggi un

²⁵ Corte cost., [sent. n. 262 del 2020](#), cit., § 3.3 cons. dir.

²⁶ La dottrina non sembra dubitare che l'ipotesi della deducibilità parziale presenti vizi sostanzialmente analoghi a quelli dell'indeducibilità totale: v. A. GIOVANARDI, *Ancora sul principio di capacità contributiva come proiezione in ambito tributario del principio di uguaglianza*, cit., 3136, secondo cui «[s]e è irragionevole, e quindi illegittima, l'indeducibilità dell'IMU sugli immobili strumentali, lo sarà anche quella, seppur mitigata nel corso degli anni, a cui le imprese hanno dovuto far fronte nei periodi di imposta successivi»; F. PASSAGNOLI, *La deducibilità dall'imposta sui redditi delle società dell'IMU relativa ad immobili strumentali*, cit., 8, secondo cui le norme che hanno stabilito la deducibilità parziale sono «affette dalla medesima irrazionalità impositiva» che viziava la previsione originaria sul totale divieto di deducibilità; A. QUATTROCCHI, *Sulla deducibilità, ai fini Ires, dell'Imu sugli immobili strumentali*, cit., 267; G. ZIZZO, *La deduzione dell'IMU tra doveri costituzionali e virtù politiche*, cit., 792, secondo cui l'indeducibilità parziale costituiva «un fattore di conflitto tra presupposto e disciplina della base imponibile del tutto omologo a quello riportabile alla indeducibilità integrale dell'onere stesso, che la Corte riconosce incostituzionale».

²⁷ Corte cost., [sent. 27 maggio 2025, n. 75](#), § 5 cons. dir.

²⁸ *Ibidem*.



esplicito riconoscimento costituzionale all'art. 81 Cost., a giustificare in ogni sua tappa intermedia il percorso seguito dal legislatore.

Si può però osservare che questo tipo di argomenti sembra presupporre che effettivamente la deducibilità parziale si ponga – quantomeno se considerata in sé, e non in un contesto diacronico – in frizione con i parametri evocati; se non fosse così, infatti, la sentenza avrebbe plausibilmente rigettato le questioni dando conto con puntualità dell'infondatezza di ciascuna. Ma, più in generale, è proprio il concetto di "adeguamento graduale" del legislatore a suggerire – sia pure indirettamente – che, nelle varie fasi di tale adeguamento, le esigenze delle imprese proprietarie di immobili strumentali abbiano trovato un riconoscimento soltanto parziale e che dunque quei contribuenti abbiano dovuto sopportare dei sacrifici.

In questo modo, la Corte chiarisce il senso dell'*obiter dictum* della [sentenza n. 262 del 2020](#). Quel peculiare passaggio finale non si limitava soltanto a indicare la diversità fra l'indeducibilità totale e la deducibilità parziale; anzi, a ben vedere proprio il sopravvenuto riconoscimento – sia pure, si ribadisce, del tutto implicito – della quantomeno parziale compromissione dei diritti dei soggetti su cui grava l'imposta potrebbe porre in dubbio che i profili di costituzionalità sulla indeducibilità totale e quelli sulla deducibilità parziale fossero poi così differenti (come invece affermato nella [sentenza n. 21 del 2024](#)). L'*obiter*, precisa ora il Giudice costituzionale, evidenziava anche – e soprattutto – che i regimi di deducibilità parziale trovano effettiva giustificazione non in quanto coerenti con la struttura dell'Ires (cosa di cui si può dubitare), bensì in virtù del contrapposto principio di equilibrio di bilancio, in una prospettiva che tiene conto dell'evoluzione della disciplina nel tempo; la Corte pare così dare ragione a quei numerosi giudici di merito che, come si è già fatto cenno, avevano inteso tale rilievo proprio in questi termini²⁹.

5. Nel segno della continuità: la prevalenza delle esigenze di equilibrio di bilancio

Si può così escludere che vi sia un contrasto fra le sentenze [n. 262 del 2020](#) e [n. 75 del 2025](#). Vero che la prima ha posto dei principi molto chiari in tema di deducibilità dell'Imu, e che la seconda sembra invece disattenderli. Ma questa tensione sussisteva tutta, in realtà, già nelle motivazioni della stessa pronuncia del 2020. È in quell'occasione che la Corte, infatti, aveva espressamente precisato che l'esito del percorso legislativo di graduale correzione impediva di estendere l'illegittimità alle ipotesi di deducibilità parziale che si erano succedute negli anni; e la decisione del 2025 non fa altro che confermare tale punto, esplicitando che esso si giustifica in ragione del contemperamento con le esigenze di

²⁹ V. *supra* la nota n. 22.

equilibrio di bilancio. Era dunque già la [sentenza n. 262 del 2020](#) a evidenziare un «uso 'selettivo' del principio di integrale deducibilità»³⁰, e quindi una apparente contraddizione fra la caducazione della disciplina originaria e il mantenimento di quella posteriore, pure se afflitta da vizi sostanzialmente analoghi.

In realtà, la pronuncia del 2020 ha confermato l'atteggiamento prudentiale che la Corte aveva già seguito altre volte per evitare che le proprie decisioni avessero effetti retroattivi tali da comportare squilibri significativi nei conti pubblici. Come noto, nel celeberrimo caso della *Robin Tax* i Giudici costituzionali non avevano rinunciato a dichiarare l'illegittimità del tributo, ma ne avevano circoscritto le conseguenze ai soli rapporti futuri, in modo da non provocare *ex post* buchi di bilancio per i periodi già trascorsi³¹. A questi fini, in altre occasioni la Corte ha invece valorizzato gli interventi legislativi che avevano sanato una normativa illegittima prevedendo una progressione verso una disciplina rispettosa dei vincoli costituzionali. In un caso, espressamente citato nella sentenza del 2020, la Corte aveva censurato una norma che aveva illegittimamente consentito il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato di docenti nelle scuole pubbliche, ma al contempo aveva escluso il risarcimento del danno a cui essi avrebbero avuto diritto in ragione del fatto che *medio tempore* il legislatore aveva già riconosciuto dei ristori³². Successivamente alla [sentenza n. 75 del 2025](#), la Corte ha ribadito questo indirizzo in riferimento a un esonero contributivo per le madri di tre o più figli da cui erano state escluse illegittimamente alcune categorie di lavoratrici: le questioni sono state dichiarate inammissibili proprio perché è stato rilevato che nel frattempo il legislatore si era "gradualmente corretto"³³.

³⁰ Così F. PASSAGNOLI, *La deducibilità dall'imposta sui redditi delle società dell'IMU relativa ad immobili strumentali*, cit., 8. In senso analogo v. G. ZIZZO, *La deduzione dell'IMU tra doveri costituzionali e virtù politiche*, cit., 791 ss.

³¹ Corte cost., [sent. 11 febbraio 2015, n. 10](#), su cui c'è una amplissima bibliografia; senza pretese di esaustività ci si limita a segnalare, *ex pluribus*, R. PINARDI, [La modulazione degli effetti temporali delle sentenze d'incostituzionalità e la logica del giudizio in via incidentale in una decisione di accoglimento con clausola di irretroattività](#), in questa *Rivista*, 2015/I, 220 ss.; S. SCAGLIARINI, [La Corte tra Robin Hood Tax e legislatore "Senzaterra"](#), *ivi*, 232 ss.; A. ANZON DEMMIG, *La Corte costituzionale "esce allo scoperto" e limita l'efficacia retroattiva delle proprie pronunzie di accoglimento*, in *Giur. cost.*, 1/2015, 45 ss.; E. GROSSO, *Il governo degli effetti temporali nella sentenza n. 10/2015. Nuova dottrina o ennesimo episodio di un'interminabile rapsodia?*, *ivi*, 79 ss.; A. PUGIOTTO, *La rimozione della pregiudizialità costituzionale nella sentenza costituzionale n. 10/2015*, *ivi*, 90 ss.; L. GENINATTI SATÈ, *L'irrisolta questione della retroattività delle sentenze d'illegittimità costituzionale*, *ivi*, 99 ss.; G. SCACCIA, *Equilibrio di bilancio, irretroattività assoluta della dichiarazione di incostituzionalità e principio di effettività della tutela giurisdizionale nella sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2015*, in *Rass. tribut.*, 5/2015, 1106 ss.

³² Corte cost., [sent. 20 luglio 2016, n. 187](#), su cui v. D. NOCILLA, *Diritto europeo e diritto costituzionale dello Stato membro in un'insoddisfacente sentenza della Corte costituzionale in tema di precariato scolastico*, in *Giur. cost.*, 5/2016, 1895 ss.

³³ Corte cost., [sent. 31 ottobre 2025, n. 159](#), su cui v. E. PIGNANELLI, *Il sostegno alle lavoratrici madri e i limiti del sindacato costituzionale: note a margine della sentenza n. 159 del 2025*, in [Osservatorio costituzionale](#), 2/2026, 343 ss., la quale, in modo condivisibile, sottolinea che questa impostazione «solleva però un rischio di



Alla luce di queste coordinate, la vicenda del regime di deducibilità dell'Imu potrebbe essere intesa nei seguenti termini: la Corte costituzionale nel 2020 ha deciso di accogliere la questione sulla totale indeducibilità dalle imposte sui redditi d'impresa, ma – e la cosa non può stupire, in ragione dei precedenti che si sono richiamati – ha al contempo voluto salvaguardare le esigenze della finanza pubblica circoscrivendo gli effetti della decisione, di fatto, a pochissimi rapporti passati. Per raggiungere questo obiettivo non è stato necessario un dispositivo di formale modulazione degli effetti temporali della pronuncia (tecnica che peraltro si espone spesso a critiche)³⁴, e questo proprio perché nel 2020 il quadro legislativo era già mutato e avrebbe assicurato in breve tempo (due anni dopo) la piena deducibilità dell'imposta: è stato allora sufficiente limitare la dichiarazione di illegittimità alla sola norma originaria applicata nel 2012, escludendo in via esplicita quelle successive. In questo modo, quella decisione ha avuto un doppio risultato: da un lato ha chiaramente affermato il principio di strutturale deducibilità dell'Imu sugli immobili strumentali; dall'altro ha determinato conseguenze finanziarie molto contenute e facilmente gestibili, posto che all'epoca, a otto anni dall'applicazione della norma, i rapporti ancora pendenti dovevano già essere in numero davvero esiguo. In questo senso, l'*obiter* della [sentenza n. 262 del 2020](#) non va inteso come una precisazione marginale, tra l'altro nemmeno sollecitata dalle parti, ma costituisce un passaggio decisivo della stessa pronuncia, in quanto esso voleva indicare – sia pure in modo indiretto – che il riconoscimento del principio della strutturale deducibilità dell'Imu doveva però necessariamente convivere con i vincoli e la tenuta del bilancio pubblico: vincoli che

progressivo 'passo indietro' della Corte, che finisce per sacrificare l'effettività delle garanzie costituzionali in favore della sostenibilità finanziaria».

³⁴ Il ricorso della Corte costituzionale a tecniche di modulazione nel tempo delle proprie decisioni è controverso, come emergeva già dai diversi e autorevoli contributi pubblicati in AA.VV., *Effetti temporali delle sentenze della Corte costituzionale anche con riferimento alle esperienze straniere: atti del Seminario di studi tenuto al Palazzo della Consulta il 23 e il 24 novembre 1988*, Giuffrè, Milano, 1989. Sul tema v. M. D'AMICO, *Giudizio sulle leggi ed efficacia temporale delle decisioni di incostituzionalità*, Giuffrè, Milano, 1993; R. PINARDI, *La Corte, i giudici ed il legislatore. Il problema degli effetti temporali delle sentenze d'incostituzionalità*, Giuffrè, Milano, 1993; F. POLITI, *Gli effetti nel tempo delle sentenze di accoglimento. (Contributo ad una teoria dell'invalidità costituzionale della legge)*, Cedam, Padova, 1997; M. RUOTOLO, *La dimensione temporale dell'invalidità della legge*, Cedam, Padova, 2000. Fra i contributi più recenti, oltre alla dottrina già richiamata *supra* nella nota n. 31, v. M. BIGNAMI, *Gli effetti temporali delle decisioni di accoglimento della Corte costituzionale: problemi e prospettive*, in *Quad. cost.*, 1/2025, 131 ss.; E. LAMARQUE, *Modulare gli effetti temporali (navigando sempre nel nostro mare)*, *ivi*, 153 ss.; A. MORRONE, *The time is out of joint. Ordinare il tempo nelle sentenze della Corte costituzionale*, *ivi*, 167 ss.; G. SCACCIA, *La modulazione degli effetti temporali delle sentenze costituzionali: una rilettura possibile*, *ivi*, 199 ss.; M. RUOTOLO, [La modulazione degli effetti temporali delle decisioni d'incostituzionalità. Idee e prospettive](#), in questa [Rivista](#), 2024/III, 1328 ss.; R. PINARDI, *Governare il tempo (e i suoi effetti). Le sentenze di accoglimento nella più recente giurisprudenza costituzionale*, in *Quad. cost.*, 1/2022, 43 ss.; C. CHIARIELLO, *Le nuove frontiere della discrezionalità valutativa della Corte costituzionale*, *cit.*, 1 ss.; N. FIANO, *Il fattore "tempo" nella giustizia costituzionale*, FrancoAngeli, Milano, 2022; D. DIACO, [Gli effetti temporali delle decisioni di incostituzionalità tra Legge fondamentale e diritto costituzionale vivente](#), in questa [Rivista](#), 2016/I, 194 ss.

dunque legittimavano il complessivo percorso seguito dal legislatore per giungere in via graduale alla totale deducibilità, di fatto escludendo anche *pro futuro* una sua caducazione³⁵. Tale impianto è confermato *in toto* dalla [sentenza n. 75 del 2025](#), che ha fatto salva la previsione della deducibilità al 20 per cento richiamando proprio quell'*obiter*; non c'è quindi una contraddizione o nemmeno un attrito fra le sentenze del 2020 e del 2025, che si pongono invece in stretta continuità.

Questo risultato, però, trascura un dato non secondario. La norma sulla deducibilità al 20 per cento³⁶, oggetto della questione decisa nel 2025, era stata a suo tempo introdotta come regola permanente, senza alcuna previsione di un suo graduale superamento³⁷; soltanto ulteriori interventi legislativi, successivi e del tutto autonomi rispetto ad essa, hanno stabilito un percorso celere – e con significativi incrementi delle percentuali – verso la deducibilità totale dell'Imu dalle imposte sui redditi d'impresa³⁸. La valutazione della Corte appare così davvero generosa: è solo grazie a riforme sopravvenute che questa disposizione può oggi essere vista come quel "primo passo" che ha infine portato a una situazione normativa pienamente legittima, perché in realtà di per sé essa non avrebbe affatto condotto a tale esito. Non sembra siano molti altri i settori dell'ordinamento in cui l'adozione di una disciplina costituzionalmente conforme, ma valida solo *pro futuro*, possa di fatto sanare o comunque giustificare la permanenza degli effetti di previsioni anteriori sostanzialmente viziate.

La vicenda che si è illustrata conferma, ancora una volta, la natura bifronte e al contempo non perfettamente simmetrica del principio costituzionale di capacità contributiva³⁹. È comprensibile la tendenza della giurisprudenza costituzionale a evitare di provocare conseguenze indiscriminate sulle finanze statali⁴⁰; conseguenze che, come è

³⁵ La [sentenza n. 262 del 2020](#) è stata pronunciata quando ancora erano applicabili le norme sulla deducibilità parziale, con la conseguenza di aver «fatto salva la disciplina addirittura per il futuro, confermando pure il regime di deducibilità parziale dell'Imu applicabile per il periodo d'imposta successivo alla pubblicazione della sentenza in Gazzetta ufficiale»: così A. QUATTROCCHI, *Sulla deducibilità, ai fini Ires, dell'Imu sugli immobili strumentali*, cit., 267. Con quella decisione, dunque, la Corte «ha optato per il riconoscimento di una provvisoria costituzionalità [delle norme sopravvenute] (o, da un altro punto di vista, per la tollerabilità della provvisoria incostituzionalità)»: così C. CHIARIELLO, *Le nuove frontiere della discrezionalità valutativa della Corte costituzionale*, cit., 14.

³⁶ L'art. 1, comma 715, l. n. 147/2013.

³⁷ Il dato è ben evidenziato da G. ZIZZO, *La deduzione dell'IMU tra doveri costituzionali e virtù politiche*, cit., 792.

³⁸ V. *supra* la nota n. 6.

³⁹ Sulla natura di "Giano bifronte" del principio di capacità contributiva v. L. ANTONINI, *Dovere tributario, interesse fiscale e diritti costituzionali*, cit., 244 ss.; sul punto v. anche S. SILEONI, *Il dovere di solidarietà costituzionale in astratto, l'obbligazione tributaria nel concreto*, cit., 248 ss.

⁴⁰ Parte della dottrina ritiene, però, che si assisterebbe così a uno sconfinamento in un giudizio di opportunità che sarebbe in realtà precluso alla Corte: in questi termini, e proprio con riferimento alla vicenda della deducibilità dell'Imu, C. CHIARIELLO, *Le nuove frontiere della discrezionalità valutativa della Corte costituzionale*, cit., 14.

evidente, ben potrebbero incidere sull'effettiva idoneità degli apparati pubblici ad assicurare ai consociati il godimento dei diritti sociali, o addirittura potrebbero minare la solidità della stessa cosa pubblica. Proprio queste indefettibili esigenze di natura costituzionale, che trovano peraltro un robusto riconoscimento nel vigente art. 81 Cost., sono richiamate dalla Corte per giustificare un bilanciamento in cui le pur fondate ragioni dei contribuenti possono essere chiamate a tollerare una meno intensa protezione, specie quando l'accoglimento incondizionato di una questione di costituzionalità potrebbe determinare effetti significativi nel passato, rimettendo in discussione le entrate di periodi di imposta ormai conclusi. Va però osservato che la propensione a condurre in questo modo il bilanciamento può avere l'effetto di non scoraggiare il legislatore tributario dall'adottare, magari in via estemporanea, norme incoerenti e irragionevoli allo scopo di ottenere nell'immediato maggiori risorse; un atteggiamento di questo tipo comporta inoltre il rischio di vedere sempre come recessiva la tutela dei contribuenti che hanno già subito un'imposizione fiscale ingiustificata, anche quando sarebbero ancora nei termini per chiedere il giusto ristoro⁴¹. Nell'ambito tributario la certezza del diritto tende a cedere il passo alla certezza dei saldi di bilancio; e la vicenda della deducibilità dell'Imu non ha fatto eccezione.

⁴¹ È condivisibile il giudizio di chi, commentando la mancata dichiarazione di illegittimità delle norme sulla deducibilità parziale, ha criticato «quella ragionevolezza che, dimenticando la persona e il diritto a pagare le imposte per quello che si è guadagnato, per quello che si è prodotto, per quello che si è consumato, assume le sinistre sembianze della ragion di Stato»: così A. GIOVANARDI, *Ancora sul principio di capacità contributiva come proiezione in ambito tributario del principio di uguaglianza*, cit., 3136.